

26 ottobre 2020

## Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

(Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155)

### 1. Introduzione

Il Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2020 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo (in fase di pubblicazione) (il “**Decreto Correttivo**”) che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (anche il “**Codice**”).

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il Decreto Correttivo, che si compone di quarantadue articoli interviene, tra l'altro, al fine di:

- chiarire determinate definizioni, tra cui la nozione di crisi, sostituendo all'espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
- apportare determinate modifiche alle procedure di allerta e composizione della crisi;
- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi;
- apportare determinate modifiche alle procedure di ristrutturazione dell'impresa in crisi;

Vediamo di seguito le modifiche più rilevanti.

### 2. Modifica della definizione di crisi: dalla “difficoltà economico-finanziaria” allo “squilibrio economico-finanziario”

Il Decreto Correttivo modifica la **definizione di crisi di cui all'articolo 2 del Codice** sostituendo le parole “*difficoltà economico-finanziaria*” con l'espressione “*squilibrio economico-finanziario*”. Pertanto, alla definizione di crisi originariamente prevista (crisi come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”) è sostituita la seguente definizione: “*lo squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

In tal modo gli obblighi di segnalazione della situazione di crisi previsti dalla disciplina dell'allerta potrebbero scattare non in considerazione di una semplice situazione di “difficoltà”, peraltro di difficile definizione, ma in conseguenza di uno squilibrio economico-finanziario, situazione che appare, oltre che più corretta alla luce dei parametri della scienza aziendalistica, connotata da una maggiore oggettività e pertanto più facilmente constatabile da parte degli organi preposti, anche alla luce degli indicatori e degli indici previsti dall'articolo 13, che sono volti proprio a segnalare

squilibri di carattere patrimoniale, economico e/o finanziario.

Sempre in relazione al concetto di crisi, si segnalano anche le modifiche apportate dall'articolo 3 del Decreto Correttivo alla rubrica **dell'articolo 13** (già intitolato "*Indici della crisi*") e al testo di tale norma del Codice. Il decreto in parola, infatti, oltre a modificare la rubrica in "*Indicatori e indici della crisi*", chiarisce che i vari indicatori che denotano l'emersione della situazione di squilibrio dell'impresa che devono individuare la "*non sostenibilità*" dei debiti per almeno sei mesi successivi, la "*inadeguatezza*" dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore ai sei mesi, nei sei mesi successivi. Come infatti avevano notato molti commentatori, era sembrata impropria l'originaria formulazione in positivo della norma, che faceva riferimento a indici che denotassero la "*sostenibilità*" e l'"*adeguatezza*" dei parametri individuati, con il rischio di dare luogo a molti "falsi positivi".

### 3. Modifiche alle procedure di allerta e composizione della crisi

Il Decreto Correttivo interviene modificando anche determinate previsioni in materia di allerta e composizione della crisi.

In particolare:

- sono modificate le soglie di cui **all'articolo 15 del Codice** (articolo 3, comma 4), stabilendo che le soglie relative all'Iva non versata, oltre le quali sorge l'obbligo di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono di 100.000 euro per un volume d'affari risultante dalla dichiarazione per l'anno precedente non superiore a 1 milione di euro, 500.000 per un volume d'affari fino a 10 milioni, 1 milione per un volume d'affari superiore;
- è modificato (al comma 5 dello stesso articolo 3 del Decreto Correttivo) **l'articolo 17 del Codice** prevedendo che il referente presso la Camera di commercio dia notizia della segnalazione ricevuta dall'organo di controllo o dai creditori istituzionali (ovvero anche dell'istanza del debitore in proprio) non soltanto all'organo di controllo della società, ma anche al revisore contabile o alla società di revisione. Si prevede, inoltre, che uno dei tre esperti del collegio dell'OCRI avanti al quale comparirà l'imprenditore sia designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati da quest'ultimo. Tale previsione appare più coerente con la legge delega, che rimetteva la scelta del terzo componente all'associazione di categoria, mentre l'originaria formulazione della norma prevedeva che la scelta spettasse al referente, sentito il debitore;
- è modificato (all'articolo 4 del Decreto Correttivo) il terzo comma dell'**articolo 19 del Codice della crisi**, prevedendo che il collegio possa attestare la veridicità dei dati aziendali su presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologa degli accordi di ristrutturazione da parte del debitore, soltanto quando almeno uno dei componenti del collegio abbia i requisiti di legge per svolgere le funzioni di esperto attestatore.

### 4. Misure protettive, strumenti negoziali stragiudiziali, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo

Minime modifiche sono apportate agli articoli **20, 54 e 55 del Codice** che regolano il procedimento per la concessione e la conferma delle misure protettive e cautelari.

Più significative le modifiche apportate in materia di strumenti di negoziali stragiudiziali, accordi di

ristrutturazione e concordato preventivo.

Si segnalano in particolare:

- le modifiche all'**articolo 56** in materia di piani attestati e all'**articolo 87** in materia di piani concordatari, che, nella nuova formulazione, prevedono che al piano deve essere allegato il **piano industriale** e devono essere indicati i suoi effetti sul piano finanziario;
- ancora in materia di piani attestati è **eliminato** il riferimento all'allegazione della **documentazione** di cui all'**articolo 39 del Codice** ed è inserito l'**elenco dei creditori estranei** con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla scadenza. Si tratta di indicazioni che rientravano già tra le buone prassi seguite dai professionisti della ristrutturazione, ma che ora, diventando obbligatorie contribuiranno ad impedire la presentazione di piani poco fondati;
- è inserita nel testo dell'**articolo 44 del Codice**, che riguarda la disciplina del concordato o dell'accordo di ristrutturazione con riserva, la previsione ai sensi della quale il tribunale può sempre, a sua discrezione, **nominare il commissario giudiziale anche nell'ambito dei procedimenti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione**. Il Codice aveva previsto l'obbligatorietà della nomina nel solo caso in cui la domanda di omologazione dell'accordo fosse presentata in pendenza di istanze di liquidazione giudiziale. Ora anche al di fuori di queste ipotesi il tribunale può valutare l'opportunità della nomina di un commissario;
- la modifica all'**articolo 61** in materia di accordi ad efficacia estesa (i.e. gli accordi potenzialmente vincolanti anche per determinati creditori estranei), ai sensi della quale – fermo restando il requisito che l'accordo non abbia carattere liquidatorio e preveda la continuazione dell'attività d'impresa (tranne che nel caso di accordi conclusi con le banche e gli intermediari finanziari) – è stato **soppresso** l'ulteriore requisito, previsto dal Codice della crisi, che richiedeva che i creditori venissero soddisfatti in misura significativa e prevalente dal **ricavato della continuità aziendale**. Tale requisito rendeva più difficoltoso l'accesso alla procedura.

Si segnala poi che, sia per gli accordi sia per il concordato preventivo, il Decreto Correttivo interviene, dopo che il Codice della crisi aveva già previsto il potere del giudice di sindacare la fattibilità economica del piano, sulla nota formula "fattibilità giuridica ed economica": la **fattibilità giuridica** è sostituita con la più esatta **espressione "ammissibilità"**, riservando il termine fattibilità alla sola fattibilità economica.

Si evidenzia inoltre che il Decreto Correttivo ha mantenuto con qualche cambiamento di lessico anche la previsione dell'**articolo 48** secondo cui gli accordi possano essere omologati anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la proposta sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. **La norma si riferisce ora espressamente anche al concordato preventivo.**

Il Decreto Correttivo interviene anche in tema di continuità diretta ed indiretta nel concordato (**articolo 84 del Codice**) **sopprimendo** l'inciso che, ai fini della determinazione del requisito della prevalenza del ricavato della continuità rispetto all'attività liquidatoria, permetteva di computare nel provento della continuità anche la **cessione del magazzino**.

Il Decreto Correttivo, sciogliendo un punto che era rimasto incerto, precisa inoltre che nel caso di pagamento differito dei crediti ipotecari, pignorati e privilegiati su beni utilizzati per la prosecuzione dell'impresa, la **moratoria** prevista dall'articolo 86 del Codice **non può andare oltre i due anni**.

Il Decreto Correttivo interviene altresì in materia di **contratti pendenti** nell'ambito del concordato preventivo. In particolare, all'**articolo 97** del Codice sono apportate le seguenti modifiche:

- è prevista la nullità dei patti che consentano il recesso o lo scioglimento dei contratti nel caso di deposito della domanda di accesso a un concordato preventivo;
- è stato previsto che, tra la data della notifica dell'istanza di sospensione o di scioglimento dei contratti e la data di notificazione del provvedimento che autorizza lo scioglimento, la controparte *in bonis* non possa esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione per inadempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo; e
- è stata infine inserita una nuova disciplina relativa alle linee c.d. "autoliquidanti", al fine di sanare i contrasti interpretativi insorti in giurisprudenza. Viene, in particolare, stabilito che: (a) la riscossione diretta da parte del finanziatore costituisca una "prestazione principale" ai fini del comma 1 e, pertanto, che tale attività di riscossione prosegua anche a seguito della domanda di concordato preventivo e, fino a quando non sia completata, il contratto possa considerarsi pendente (generando debiti prededucibili); e (b) al contempo, viene stabilito che il finanziatore abbia diritto di riscuotere e trattenere, anche in caso di scioglimento del contratto, le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo e il provvedimento che autorizza lo scioglimento del contratto.

Il Decreto Correttivo interviene anche in materia di finanziamenti prededucibili e, all'articolo 99 del Codice, dopo aver **eliminato al comma 2** il riferimento al mantenimento delle **linee autoliquidanti** (ritenendo che tale aspetto sia ora assorbito dalla nuova disciplina dell'articolo 97, comma 14, del Codice), introduce al comma 5, in analogia con la disciplina attualmente in vigore, la previsione della prededuzione per i **finanziamenti erogati in funzione** della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti nel piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta dal provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Gabriella Covino**

**Partner**

*Co-Responsabile*

*Dipartimento Ristrutturazioni*

 Roma

 +39 06 478751

 [gcovino@gop.it](mailto:gcovino@gop.it)


**Luca Jeantet**

**Partner**

*Co-Responsabile*

*Dipartimento Ristrutturazioni*

 Torino

 + 39 011 5660277

 [ljeantet@gop.it](mailto:ljeantet@gop.it)

**Antonio Auricchio**

**Partner**

*Ristrutturazioni*

*Contenzioso e Arbitrati*

 Roma

 +39 06 478751

 [aauricchio@gop.it](mailto:aauricchio@gop.it)

**Paolo Gnignati**

**Partner**

*Ristrutturazioni*

*Contenzioso e Arbitrati*

 Padova

 +39 049 6994411

 [pgnignati@gop.it](mailto:pgnignati@gop.it)

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scriveteci a: [coronavirus@gop.it](mailto:coronavirus@gop.it)



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.